

DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2025

565/2025/R/GAS

DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE QVD A COPERTURA DEI COSTI DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO PER I GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE RELATIVA ALLA SOCIETÀ ENILIVE S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1367^a riunione del 23 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione e indifferibile e urgente.

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 662/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 573/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 627/2021/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2024, 230/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 230/2024/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 marzo 2025, 109/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 109/2025/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2025, 126/2025/R/gas;
- il documento per la consultazione 17 dicembre 2024, 561/2024/R/gas, recante *“Orientamenti dell'Autorità in materia di aggiornamento della componente relativa all'approvvigionamento del gas di petrolio liquefatto (GPL). Orientamenti per la revisione della regolazione”* e le osservazioni pervenute;
- il documento per la consultazione 18 giugno 2025, 258/2025/R/gas, recante *“Mercato dei gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate. Orientamenti per la revisione delle modalità di determinazione della componente QVD a copertura dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio e dell'elemento QTCA a copertura dei costi di trasporto”* (di seguito: documento per la consultazione 258/2025/R/gas) e le osservazioni pervenute;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 361/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 361/2025/R/gas);

- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (di seguito: TIUC);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- la comunicazione di Enilive S.p.A. del 31 ottobre 2025, prot. Autorità 75947 del 3 novembre 2025 (di seguito: istanza del 31 ottobre 2025);
- la richiesta di informazioni dell'Autorità del 12 novembre 2025, prot. Autorità 78506 di pari data;
- la comunicazione di Enilive S.p.A. del 19 novembre 2025, prot. Autorità 80476 del 20 novembre 2025;
- la comunicazione di Enilive S.p.A. del 24 novembre 2025, prot. Autorità 82232 del 25 novembre 2025;
- la richiesta di informazioni dell'Autorità del 24 novembre 2025, prot. Autorità 82085 di pari data;
- la comunicazione di Enilive S.p.A. del 28 novembre 2025, prot. Autorità 83757 del 1 dicembre 2025 (di seguito: comunicazione del 28 novembre 2025);
- la comunicazione delle risultanze istruttorie del 5 dicembre 2025, prot. Autorità 85321 di pari data.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 intesta all'Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas, ivi compresa la vendita al dettaglio;
- il TIVG disciplina, tra l'altro, le condizioni economiche di fornitura dei gas di petrolio liquefatti (di seguito: GPL) e dei gas manifatturati, distribuiti a mezzo di reti canalizzate gestite in concessione e che servono almeno 300 punti di riconsegna, prevedendo l'applicazione ai clienti finali di tre componenti unitarie a remunerazione del servizio:
 - a) componente relativa all'approvvigionamento;
 - b) componenti relative al servizio di distribuzione e misura che corrispondono alle rispettive componenti fissate dall'Autorità ai sensi della RTDG;
 - c) componente relativa alla vendita al dettaglio per i gas diversi dal gas naturale (QVD_{gpl} e $QVD_{gasmanifatturati}$, di seguito: QVD gas diversi) articolata nella sola quota fissa (euro/PDR/anno) e con validità biennale;
- il medesimo TIVG prevede per le reti canalizzate che non presentino i suddetti requisiti che i valori della componente relativa all'approvvigionamento e della componente relativa alla vendita al dettaglio del GPL siano liberamente determinati dall'esercente la vendita di gas diversi dal gas naturale;
- con la deliberazione 230/2024/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla revisione delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale e, in particolare, alla revisione delle modalità:

- a) di aggiornamento mensile dell'elemento *QEPROP MC* prevedendo il superamento del differimento temporale tra quotazioni della materia prima prese a riferimento (*M-1*) e il mese oggetto di aggiornamento (*M*);
- b) di aggiornamento dell'elemento *QTCAi,t*, affinché sia idoneo a coprire i costi efficienti di trasporto sostenuti dagli esercenti la vendita di GPL;
- c) di definizione della componente *QVD* gas diversi, al fine di allineare il relativo valore ai costi efficienti di gestione commerciale dei clienti sostenuti dagli esercenti la vendita di gas diversi;
- con la deliberazione 109/2025/R/gas, l'Autorità ha provveduto alla revisione delle modalità di aggiornamento mensile delle componenti *QEPROP MC* a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima del GPL, fermo restando il paniere dei prodotti internazionali utilizzati allo scopo;
- con il documento per la consultazione 258/2025/R/gas sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità finalizzati a rivedere, tra l'altro, la metodologia di determinazione della componente *QVD* gas diversi con riferimento ad alcuni aspetti puntuali dell'allora vigente regolazione, che mirano a contemperare la duplice esigenza, da un lato di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti per la gestione del rapporto contrattuale con i clienti finali e, dall'altro, di promozione di una gestione efficiente di tale attività, a beneficio dei clienti finali;
- con la deliberazione 361/2025/R/gas, l'Autorità ha disposto di procedere, tra l'altro, all'aggiornamento delle componenti *QVD* gas diversi a partire dal 1 gennaio 2026, ponendole, nella sola quota fissa, pari a 52,91 euro/punto di riconsegna per anno;
- la medesima deliberazione ha, altresì, previsto la facoltà per gli operatori di richiedere l'applicazione per i propri clienti di un diverso valore della componente *QVD* gas diversi, in caso di scostamenti significativi rispetto al valore riconosciuto dall'Autorità a copertura dei costi operativi diversi dalla morosità, presentando alla stessa Autorità, entro il termine del 31 ottobre 2025, un'apposita istanza motivata di revisione del valore della medesima componente;
- la predetta istanza deve essere, inoltre, corredata di dati contabili aggiornati relativi ai costi e ricavi operativi (esclusi quelli per acquisizione clientela e *marketing*) opportunamente certificati, con obbligo di rettifica dei suddetti dati al fine di eliminare eventuali partite straordinarie o non attinenti all'attività di commercializzazione dei gas diversi dal gas naturale. In particolare, la revisione del valore della componente *QVD* gas diversi può riguardare, come precisato al punto 2., i. della citata deliberazione 361/2025/R/gas, soltanto la quota di riconoscimento relativa ai costi operativi diversi dalla morosità, fermo restando la finalità di coprire i costi sostenuti da un esercente la vendita al dettaglio efficiente.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 31 ottobre 2025, la società Enilive S.p.A., in qualità di esercente la vendita di gas diversi dal gas naturale, ha presentato all'Autorità, ai sensi del punto 2 della deliberazione 361/2025/R/gas, istanza di revisione del valore della componente *QVD* gas diversi da applicare ai clienti finali allacciati a reti che servono almeno 300 punti

di riconsegna, in ragione dell'asserita sussistenza di scostamenti significativi rispetto al valore riconosciuto a copertura dei costi operativi diversi dalla morosità; tale istanza è stata corredata di dati contabili aggiornati e certificati da una società di revisione indipendente e della relativa documentazione illustrativa;

- in riscontro a una richiesta di informazioni degli Uffici dell'Autorità del 12 novembre 2025, Enilive S.p.A. ha trasmesso la comunicazione del 19 novembre 2025 – corredata di ulteriore documentazione contabile a supporto dell'istanza di revisione del valore della componente *QVD* gas diversi – con cui ha illustrato più nel dettaglio la struttura dei costi relativi all'attività di commercializzazione e vendita dei gas diversi dal gas naturale sostenuti dalla medesima società nel biennio 2023-2024;
- in data 24 novembre 2025, Enilive S.p.A., a integrazione di quanto inviato in data 19 novembre 2025, ha trasmesso un ulteriore documento contabile relativo all'anno 2023;
- a seguito di una seconda richiesta di informazioni dell'Autorità del 24 novembre 2025, Enilive S.p.A., con la comunicazione del 28 novembre 2025, ha reso successivi chiarimenti, fornendo l'analisi della ripartizione di alcune voci di costo specificamente indicate dagli Uffici dell'Autorità;
- la società svolge congiuntamente l'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate, oltre ad esercitare altre attività non afferenti ai settori energetici; si avvale inoltre dell'esenzione dagli obblighi di trasmissione dei conti annuali separati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del TIUC;
- per l'attribuzione dei costi comuni a più funzioni aziendali, a loro volta funzionali all'identificazione dei costi operativi (diversi dagli oneri per morosità) imputabili alla vendita di gas diversi dal gas naturale, la società ha impiegato criteri di allocazione coerenti con quelli del TIUC ancorché adattati alla specifica struttura organizzativa aziendale adottata da Enilive S.p.A..

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in data 5 dicembre 2025 sono state trasmesse alla società le risultanze istruttorie; dall'analisi dell'istanza e della documentazione prodotta dalla società Enilive S.p.A. anche a seguito delle successive richieste di informazioni formulate dagli Uffici dell'Autorità, è emerso che:
 - i. la società è riuscita a realizzare una riduzione media delle voci imputate dalla stessa ai costi operativi attribuiti all'attività di commercializzazione di gas diversi dal gas naturale nel periodo considerato;
 - ii. una voce di costo valorizzata da Enilive S.p.A. non rileva tra i costi ammissibili ai fini della istanza di revisione di cui al punto 2 della deliberazione 361/2025/R/gas, in quanto afferente alle attività di acquisizione clienti e di *marketing*;
- al netto della partita di cui al punto precedente, i costi operativi relativi all'attività di vendita al dettaglio indicati dalla società non risulterebbero comunque coperti dal

livello fissato per la componente *QVD* gas diversi con decorrenza dal 1 gennaio 2026 ai sensi della deliberazione 361/2025/R/gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

- alla luce di quanto osservato e in coerenza con la metodologia di determinazione dei costi di commercializzazione riconosciuti a mezzo della componente *QVD* del gas naturale, intervenire sulle voci contabili fornite ai fini del calcolo dei costi operativi, escludendo la voce di costo che afferisce alle attività di acquisizione clienti e di *marketing*;
- in relazione al totale dei costi operativi dichiarati dalla società e rinvenibili dalla documentazione certificata trasmessa, riconoscere gli ulteriori costi operativi efficienti relativi all'attività di vendita al dettaglio – come risultanti dalle elaborazioni di cui al punto precedente – che non risultano già coperti dal livello fissato per la componente *QVD* gas diversi; tale riconoscimento tiene conto anche dell'osservata riduzione dei costi operativi complessivi imputabili alla vendita di gas diversi dal gas naturale realizzata dalla società, con l'obiettivo di incentivare ulteriori miglioramenti di efficienza a vantaggio dei clienti finali;
- determinare per la società Enilive S.p.A. il nuovo valore della componente *QVD* gas diversi per il periodo dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, a seguito dell'istanza presentata dalla società stessa e finalizzata al riconoscimento di un livello di costi operativi superiore rispetto a quello stabilito con la deliberazione 361/2025/R/gas.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- l'adozione della presente deliberazione costituisca atto di ordinaria amministrazione, in quanto attuazione ed esecuzione di precedenti provvedimenti; la deliberazione 361/2025/R/gas ha, infatti, previsto al punto 2 che gli operatori, in caso di scostamenti significativi rispetto al valore riconosciuto a copertura dei costi operativi diversi dalla morosità, potessero presentare all'Autorità, entro il termine del 31 ottobre 2025, un'apposita istanza di revisione del valore della componente *QVD* gas diversi. Il presente provvedimento presenta altresì i caratteri della indifferibilità e della urgenza, dal momento che provvede alla rideterminazione del valore della componente *QVD* gas diversi che dovrà essere applicata dall'esercente già a partire dal 1 gennaio 2026

DELIBERA

1. di definire, in esito all'istruttoria sull'istanza presentata dalla società Enilive S.p.A., per il periodo dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, il valore della componente *QVD* gas diversi pari a 91,13 euro/punto di riconsegna per anno da applicare ai clienti finali allacciati a reti con più di 300 PDR serviti dalla medesima;



2. di comunicare la presente deliberazione alla società Enilive S.p.A. e di pubblicarla sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini